

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1387)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(ALTISSIMO)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(MARTINAZZOLI)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ROMITA)

col **Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DE MICHELIS)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GIUGNO 1985

---

Abrogazione delle disposizioni in materia di procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, nuove norme applicabili alle procedure di amministrazione straordinaria in corso, nonché modificazioni ed integrazioni di disposizioni agevolative a favore di imprese industriali

---

ONOREVOLI SENATORI. — La normativa sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi è stata recentemente oggetto di ampi studi e dibattiti negli ambienti interessati.

Il perdurare della crisi economica generale, la contrazione del mercato per alcuni settori produttivi e la persistente sfiducia del sistema bancario nei confronti delle amministrazioni straordinarie hanno reso via via più difficile la sopravvivenza di molte imprese commissariate. Si è dovuto spesso rinunciare alla realizzazione di programmi di risanamento per orientarsi verso prospettive di liquidazione, essendosi realisticamente constatato che in mancanza di mezzi finanziari, non forniti dalle banche, l'unica via percorribile resta l'alienazione degli impianti ad un nuovo imprenditore.

In tal modo però si altera la finalità della normativa, che era invece quella di consentire la continuazione dell'esercizio dell'impresa conciliando l'interesse dei dipendenti con quello dei creditori.

In teoria ciò sarebbe stato possibile ove si fossero ottenuti risultati positivi di bilancio che avrebbero attirato nuovi capitali sulle imprese risanate.

Invece, ad oltre cinque anni dall'entrata in vigore del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, si è dovuta constatare l'impossibilità di risanare le imprese in amministrazione straordinaria se non parzialmente e con sacrifici occupazionali. Va inoltre soggiunto che una legislazione dettata dall'emergenza economica e con caratteristiche di eccezionalità non può essere mantenuta indefinitamente, per i negativi effetti psicologici che il suo mantenimento può determinare nell'assetto economico-sociale.

Si ritiene, quindi, giunto il momento di avviare un processo di ritorno alle normali procedure concorsuali, per non deprimere nuove iniziative o lasciare nell'inerzia fattori produttivi suscettibili di più dinamici sviluppi.

L'articolo 1 del disegno di legge prevede, nell'ottica di cui sopra, l'abrogazione del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 apr-

le 1979, n. 95, concernente l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

La normativa in esame continua tuttavia ad applicarsi alle procedure di amministrazione straordinaria in corso. Per rendere più agevole la definizione delle dette procedure si è ritenuto opportuno introdurre nuove disposizioni contenute nei successivi articoli 2, 3 e 4.

L'articolo 2 è volto a rendere possibile la gestione unitaria dei gruppi commissariati caratterizzati da forti interrelazioni nel loro interno, quale lo svolgimento di attività aventi identico oggetto, l'integrazione produttiva in una impresa sostanzialmente unitaria, l'identità di direzione amministrativa.

La norma consente la gestione economico-finanziaria unificata durante l'amministrazione straordinaria, dovendosi escludere la possibilità di una gestione indipendente delle singole imprese collegate e non potendosi, per converso, operare una vera e propria fusione senza turbare sostanzialmente la situazione patrimoniale e le aspettative dei creditori delle singole imprese del gruppo.

La gestione unificata viene disposta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su istanza del commissario e previo conforme parere del CIPI, qualora ricorrano alcune condizioni indicative dell'esistenza di una sostanziale gestione unitaria.

L'unificazione del gruppo è strettamente finalizzata alla continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del commissario ed è mantenuta per tutta la durata dell'esercizio. Resta ferma l'autonomia delle masse attive e passive delle imprese collegate. All'inizio della fase liquidatoria, pertanto, il risultato di gestione viene imputato ai bilanci delle singole imprese proporzionalmente alle rispettive masse passive. A tutela dei terzi è previsto un adeguato regime di pubblicità del decreto che dispone la gestione unificata.

Con l'articolo 3 si stabilisce che, in caso di revoca di mandati irrevocabili all'incasso rilasciati dalle imprese prima del loro assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria, i terzi debitori sono

tenuti ad effettuare il pagamento delle somme da loro dovute in relazione a contratti nei quali sia subentrata l'amministrazione straordinaria, esclusivamente a quest'ultima, senza tener conto dei mandati (*in rem propriam*) rilasciati prima dell'inizio della procedura.

Si tratta di una precisazione normativa che si ispira alle particolari finalità della procedura di amministrazione straordinaria, nella quale si attua un contemperamento tra i principi di equità che informano la legge fallimentare (*par condicio creditorum*) con l'esigenza di perseguire il risanamento delle imprese mediante la continuazione dell'esercizio.

La norma in esame solleva i debitori dalla responsabilità nei confronti delle banche mandatarie per il pagamento eseguito direttamente all'amministrazione straordinaria, restando inalterato il diritto delle banche stesse di far valere le loro ragioni nei confronti dell'amministrazione straordinaria.

L'articolo 4, al fine di agevolare gli acquisti di imprese in amministrazione straordinaria, prevede l'inapplicabilità della disposizione del secondo comma dell'articolo 2560 del codice civile alle cessioni di aziende o di rami di aziende effettuate in attuazione di programmi di imprese in amministrazione straordinaria qualora il prezzo di cessione sia stato determinato tenendo conto della redditività negativa e con l'obbligo per il cessionario della continuazione dell'esercizio dell'impresa per almeno due anni e del mantenimento dei livelli occupazionali.

L'articolo 5 introduce alcuni miglioramenti e semplificazioni alla normativa prevista dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, a favore delle piccole e medie imprese.

Viene innanzitutto ammessa la possibilità, per tali imprese, di fruire dei benefici previsti dalla legge anche per interventi non compresi nei settori prioritari indicati dal CIPI. La soppressione del requisito dell'appartenenza ad uno dei cinque settori prioritari si ravvisa opportuna per i programmi delle piccole e medie imprese, essendosi accertato che il requisito stesso ha praticamente escluso dai benefici del Fondo un

rilevantissimo numero di programmi. Occorre, in effetti, lasciare maggiori possibilità di espansione per imprese che, diversamente, per caratteristiche strutturali comportanti ridotte dimensioni non potrebbero rientrare fra i settori prioritari finora individuati (aeronautica, siderurgia, elettronica, chimica fine, auto).

Viene inoltre soppressa la previsione concernente la stipulazione di un contratto tra l'impresa ed il Ministero dell'industria contenuta nell'articolo 16, terzo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Trattasi di un adempimento particolarmente complesso che richiede tra l'altro la richiesta di un preventivo parere del Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi anche per programmi di piccole e medie imprese per le quali l'individuazione delle attività svolte e dei costi sostenuti risultano più facilmente individuabili.

Al fine di semplificare la procedura di erogazione dei benefici per tali imprese di minori dimensioni, al contratto è sostituito un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il quale vengono fissate altresì l'entità, le condizioni e le modalità dell'intervento e le eventuali clausole particolari. In questo modo si limita anche la necessità dell'intervento del CIPI per i programmi presentati da piccole e medie imprese, nel duplice obiettivo di abbreviare le procedure e non appesantire l'attività del CIPI con l'invio di programmi di non rilevante entità. Si osserva che le piccole e medie imprese hanno accesso al credito ordinario in modo oneroso e difficile e lo snellimento delle procedure ridurrebbe di circa sei mesi i ritardi nell'erogazione dei benefici.

Col sesto comma dell'articolo 5 si estende l'accesso al Fondo anche ai programmi delle imprese di servizi che mirano ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici nei processi e/o nei prodotti industriali, accesso attualmente limitato dalla delibera del CIPI del 30 marzo 1982. Infatti, una rilevante percentuale di azioni innovative è appannaggio di società di servizi (il cosiddetto « terziario avanzato ») che, data la complessità dei problemi da risolvere, si

sono andate specializzando in segmenti di attività sofisticate (progettazione di programmi per elaboratori, aiuti alla ingegnerizzazione, eccetera).

Col settimo comma si estende l'ammissione al Fondo di programmi di sperimentazione di nuovi sistemi e di nuove applicazioni. Detta estensione si rende particolarmente opportuna in quanto una importante azione nell'adeguamento del livello tecnologico delle produzioni è oggi costituita da nuove applicazioni di prodotti esi-

stenti. A questo riguardo si possono citare come esempio la telemedicina, la città cablata — città i cui servizi sono in misura massima collegati elettronicamente —, esperimenti in aree omogenee di nuovi servizi, eccetera. In questo tipo di programmi innovativi risulta determinante la fase di sperimentazione che deve essere effettuata in stretta collaborazione con gli utilizzatori.

L'articolo 6 prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e le successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati.

2. Le norme contenute nei provvedimenti legislativi indicati nel comma 1 continuano ad applicarsi alle procedure di amministrazione straordinaria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, insieme a quelle di cui ai successivi articoli 2, 3 e 4.

### Art. 2.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del commissario, previo conforme parere del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, può disporre con decreto che le imprese assoggettate ad una medesima procedura di amministrazione straordinaria con continuazione dell'esercizio d'impresa ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, con-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, le quali abbiano svolto e svolgano effettivamente attività di identico oggetto, ovvero abbiano costituito e costituiscano fasi o stadi di un'impresa sostanzialmente unitaria, ovvero di cui risulti accertata l'effettiva identità della direzione amministrativa, debbono essere considerate, a far data dall'inizio della procedura e per tutta la durata di essa, come un unico soggetto agli effetti della continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del commissario.

2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto di cui al comma 1, il commissario deve depositare copia dello stesso nell'ufficio del registro delle imprese del luogo dove è posta la sede delle imprese interessate, nonchè curarne la pubblicazione nel bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e nel foglio degli annunci legali della provincia.

3. Resta ferma per le imprese collegate l'autonomia della massa attiva e di quella passiva, quali risultanti dagli stati passivi definitivi. Il risultato della gestione verrà, al momento della cessazione dell'esercizio, imputato alle singole imprese proporzionalmente alle rispettive masse passive.

## Art. 3.

Nella procedura di amministrazione straordinaria, salva l'esperibilità di azioni revocatorie fallimentari, la comunicazione da parte del commissario della revoca per giusta causa di mandati irrevocabili all'incasso rilasciati prima dell'inizio della procedura, anche se nell'interesse del creditore, per crediti che maturano durante la gestione commissariale e relativi a contratti con terzi debitori nei quali il commissario stesso sia subentrato, obbliga il debitore a versare le somme direttamente all'amministrazione straordinaria. Ogni eventuale azione di rivalsa da parte del mandatario, anche per i pagamenti diretti già effettuati, potrà essere intrapresa o proseguita solo nei con-

fronti della procedura di amministrazione straordinaria.

#### Art. 4.

Alle cessioni di aziende o di rami di aziende effettuate in attuazione di programmi di imprese in amministrazione straordinaria, autorizzati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, non si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 2560 del codice civile qualora il prezzo di cessione sia stato determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito, con modificazioni, nella legge 8 giugno 1984, n. 212, e con l'obbligo per il cessionario della continuazione dell'esercizio dell'attività produttiva per almeno due anni dalla cessione e del mantenimento dei livelli occupazionali entro il limite stabilito nell'autorizzazione dell'autorità vigilante.

#### Art. 5.

1. Le imprese di cui all'articolo 18, terzo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, non sono sottoposte alle priorità previste dall'articolo 14 della legge medesima.

2. Le imprese di cui al comma 1 non sono inoltre soggette alla stipula del contratto previsto dall'articolo 16, terzo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

3. L'ammissione ai benefici del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica istituito dall'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per le imprese indicate al comma 1 che presentino un programma i cui costi ammissibili siano inferiori a 10 miliardi di lire, è disposta, in deroga alla previsione di cui all'ultima parte dell'articolo 16, secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, previo parere del comitato tecnico di cui all'articolo 16, secondo comma, della legge stessa, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che stabilisce con-

testualmente l'entità, le condizioni e le modalità dell'intervento ed eventuali clausole particolari.

4. Con successivo decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce, ai fini dell'erogazione dei benefici, le modalità ed i tempi di realizzazione del programma, nonchè gli impegni e gli adempimenti a carico dell'impresa.

5. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano alle domande per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia intervenuto il parere del comitato di cui all'articolo 16, secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

6. Gli interventi del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14, secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono estesi alle imprese che forniscono servizi destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici nei processi e/o nei prodotti industriali.

7. Le agevolazioni di cui agli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, si applicano anche a programmi di sperimentazione di nuovi sistemi e di nuove applicazioni.

#### Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.